

# VII Congresso Anp

## *Regolamenti congressuali*

### **Regolamento del Congresso nazionale**

#### **Art. 1**

1. Al Congresso nazionale dell'Anp partecipano, con diritto di voto e di parola, i delegati eletti nelle assemblee pregressuali delle strutture subregionali dell'Anp.

2. Il numero dei delegati è proporzionale, in rapporto di uno a quaranta o frazione di quaranta non inferiore a venti, a quello delle deleghe di iscrizione all'Anp della struttura subregionale, determinato sulla base della consistenza associativa risultante alla data del 31.8.2005. Le strutture subregionali aventi un numero di iscritti compreso fra quindici e diciannove eleggono comunque un delegato al Congresso nazionale. Dovrà comunque essere assicurata la presenza di almeno un delegato per ogni regione.

3. Il numero dei delegati spettanti ad ogni struttura subregionale è quello risultante dalla tabella predisposta, alla data di cui sopra, dalla Segreteria Amministrativa dell'Anp. La tabella definirà altresì l'aggregazione delle strutture subregionali che non raggiungessero il limite minimo di quindici iscritti ad altre strutture della regione, ai soli fini dell'effettuazione delle assemblee pregressuali.

4. I delegati rappresentano gli iscritti alle rispettive strutture subregionali senza distinzione fra le diverse categorie professionali. Ogni struttura subregionale con diritto ad almeno un delegato esprimerà comunque la rappresentanza dei dirigenti. Dovrà essere comunque assicurato un numero di delegati appartenenti alle alte professionalità docenti della scuola pari, di norma, almeno al venti per cento del numero totale di delegati a livello regionale. A tal fine si applicano i seguenti criteri:

- a. nelle regioni con almeno venti iscritti appartenenti alle alte professionalità docenti dovrà essere garantito il rispetto della quota minima del venti per cento all'interno del numero complessivo dei delegati indicato nella tabella di cui al comma precedente. L'elezione dei delegati in questione sarà assicurata prioritariamente dalle strutture subregionali con il maggior numero di iscritti appartenenti alla categoria delle alte professionalità docenti. A tal fine, la tabella di cui al precedente comma 3 recherà specifiche indicazioni, comprendenti anche la ripartizione della riserva fra le strutture subregionali;
  - b. nelle regioni con un numero di iscritti appartenenti alle alte professionalità docenti compreso fra undici e diciannove sarà eletto un delegato in più rispetto a quelli spettanti dalla mera applicazione aritmetica del rapporto indicato al comma 2. Tale delegato sarà obbligatoriamente individuato fra le alte professionalità docenti e sarà prioritariamente eletto dalla struttura subregionale a tal fine specificamente indicata nella tabella di cui al comma 3;
  - c. la riserva di posti di cui ai punti precedenti non si applica alle regioni con un numero di docenti iscritti inferiore ad undici;
  - d. nell'ipotesi che la riserva di posti di cui ai commi precedenti venga comunque garantita a livello regionale, anche se da parte di strutture subregionali diverse da quelle individuate nella tabella di cui al precedente comma 3, essa rimane valida;
  - e. nell'ipotesi in cui le riserve di posti come sopra individuate non fossero comunque autonomamente assicurate in sede di pregressi delle strutture subregionali, interverrà con funzione di garanzia la Commissione per la Verifica dei Poteri di cui al successivo articolo 5, che opererà in unica e definitiva istanza entro termini congrui con la regolare apertura del Congresso Nazionale.
5. Entro il 15.9.2005 la tabella di cui al comma 3 è convalidata in via definitiva dalla Commissione per la Verifica dei Poteri ed è immediatamente comunicata a tutti i Presidenti delle strutture territoriali, unitamente agli elenchi ufficiali degli iscritti alle strutture stesse alla data del 31.8.2005.
6. Ogni delegato dispone in sede di Congresso Nazionale di un numero di voti congressuali corrispondente al quoziente risultante dal rapporto fra il numero complessivo degli iscritti nella regione ed il numero dei delegati espressi dalla regione stessa, ivi incluso quello eventualmente designato ai sensi del precedente comma 4 lettera b). L'eventuale resto viene ripartito dalla Commissione per la Verifica dei Poteri in base all'ordine di elezione dei delegati.

## **Art. 2**

1. Il delegato eletto è tenuto a partecipare personalmente al Congresso. In caso di impedimento la delega è trasferita, nell'ordine, ai primi dei non eletti. Deve essere comunque assicurata la rappresentanza delle alte professionalità docenti della scuola, con i criteri previsti dal comma 4 dell'art. 1. In mancanza provvederà, in tempi congrui con lo svolgimento del Congresso nazionale, la Commissione per la Verifica dei Poteri.
2. Il trasferimento della delega è formalizzato per iscritto ed è controfirmato dal Presidente della struttura subregionale, secondo lo schema allegato al presente regolamento.

3. Durante lo svolgimento dei lavori congressuali, per tutte le operazioni di voto, il delegato potrà rilasciare sub-delega ad altro delegato o congressista non delegato.
4. Nessuno può essere portatore di più di una sub-delega.
5. I delegati partecipano al Congresso con spese di soggiorno a carico della struttura nazionale dell'Anp e con spese di viaggio a carico della struttura subregionale di appartenenza.

### **Art. 3**

1. Al Congresso partecipano inoltre, con diritto di parola e non di voto, a meno che non siano delegati o portatori di sub-delega:
  - a. il Presidente nazionale uscente;
  - b. i Presidenti regionali uscenti;
  - c. i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
  - d. i componenti del Collegio dei Probiviri;
  - e. i rappresentanti dell'Anp nel C.N.P.I. e negli organi federali e confederali della CIDA;
  - f. i presidenti della Dirscuola, dell'Associazione ESHA Italy ed i componenti dello staff del Presidente nazionale;
  - g. qualora siano soci dell'Anp, il Presidente della Federazione Nazionale delle Associazioni delle Scuole Autonome (FNASA) e di eventuali altre associazioni o enti collegati.
2. Al Congresso, oltre agli invitati, sono ammessi, in qualità di osservatori, soci dell'Anp non delegati designati dalle rispettive strutture subregionali. Gli osservatori dovranno essere muniti di tesserino rilasciato dalla Commissione per la verifica dei poteri dietro consegna a quest'ultima della lettera di presentazione a firma del Presidente della struttura subregionale di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento per le assemblee pregressuali subregionali. Agli osservatori saranno riservati appositi spazi nella sala del Congresso.

### **Art. 4**

1. Il Presidente nazionale dell'Anp nomina, fra i delegati che parteciperanno al Congresso, un Ufficio di Segreteria del Congresso composto da cinque membri di cui uno, a turno, funge da segretario verbalizzatore delle sedute congressuali. L'Ufficio di Segreteria predispone un servizio d'ordine con il compito di controllare che sia consentita solo la presenza dei congressisti, degli invitati e degli osservatori e che, ciascuno, occupi durante i lavori uno dei posti appositamente riservati.

### **Art. 5**

1. La Commissione per la Verifica dei Poteri è nominata dal Consiglio Nazionale ed è composta da cinque membri, di cui uno appartenente alle alte professionalità docenti della scuola. La sua composizione deve essere ratificata dal Congresso.
2. La Commissione si insedia entro la data del 15.9.2005 per gli adempimenti di cui al comma 5 dell'art. 1 e si riunisce, prima dell'inizio dei lavori del Congresso nazionale, per provvedere agli ulteriori eventuali adempimenti di cui alla lettera e), comma 4, dell'art. 1, nonché per esaminare e convalidare le deleghe ed autorizzarne l'eventuale trasferimento.

3. La Commissione valuta e decide, in unica e definitiva istanza, su tutte le eventuali vertenze relative alla elezione dei delegati. La Commissione consegna ad ogni delegato, all'inizio dei lavori congressuali, cartellini di colore diverso corrispondenti al numero dei voti rappresentati in Congresso.

#### **Art. 6**

1. Il Congresso elegge al proprio interno, sulla base dei criteri approvati dal Consiglio Nazionale, il Presidente del Congresso e l'Ufficio di Presidenza. La proposta dei nominativi da eleggere verrà effettuata dal Presidente del Consiglio Nazionale uscente, se esso sarà delegato; in caso contrario sarà effettuata dal Presidente nazionale uscente.

#### **Art. 7**

1. Su proposta dell'Ufficio di Presidenza, il Congresso elegge gli scrutatori (tre per ogni seggio) ed istituisce le seguenti commissioni:

- a) Commissione elettorale;
- b) Commissione per lo Statuto;
- c) Commissione per la stesura dei documenti.

2. All'atto dell'insediamento ogni commissione provvede ad eleggere al proprio interno un segretario.

#### **Art. 8**

1. L'Ufficio di Presidenza ha il compito di disciplinare i lavori del Congresso nel rispetto del presente regolamento.

2. Esaurita la fase delle operazioni preliminari, l'Ufficio di Presidenza stabilisce l'ordine di svolgimento dei lavori, dando la parola prima al Presidente nazionale uscente per la relazione, poi ai rappresentanti esterni per gli indirizzi di saluto e, successivamente, ai componenti dello staff del Presidente nazionale per le relazioni sulle attività di loro competenza. Dopo le relazioni si passa al dibattito sulle stesse.

#### **Art. 9**

1. La Commissione elettorale ha il compito di ricevere le candidature per l'elezione del Presidente nazionale, dei componenti il Collegio dei Probiviri e dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti o di qualsiasi altra rappresentanza.

2. Per lo svolgimento delle elezioni la Commissione elettorale è integrata dagli scrutatori, che hanno il compito di assicurare il funzionamento dei seggi elettorali. La Commissione elettorale definisce tutte le eventuali vertenze riguardanti le votazioni che hanno luogo durante lo svolgimento dei lavori congressuali.

3. La Commissione elettorale ha, infine, il compito di procedere alla proclamazione degli eletti.

#### **Art. 10**

1. La Commissione per lo Statuto ha il compito di elaborare le eventuali proposte di modifica, le quali vanno presentate ed approvate dal Congresso subito dopo la chiusura del dibattito generale.

#### **Art. 11**

1. La Commissione per la stesura dei documenti, di concerto con l'Ufficio di Presidenza, ha il compito di provvedere alla elaborazione

ed alla stesura dei documenti sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito congressuale. I documenti vanno presentati al Congresso per la discussione, le eventuali modifiche o integrazioni e l'approvazione finale, dopo la discussione e l'approvazione delle eventuali modifiche statutarie.

#### **Art. 12**

1. I congressisti che intendono intervenire nel dibattito possono farlo rivolgendosi all'Ufficio di Presidenza mediante l'utilizzazione degli appositi moduli. I congressisti iscritti a parlare prenderanno la parola nell'ordine cronologico di iscrizione.
2. Coloro che intendono parlare per "mozione d'ordine" hanno diritto di parola al termine dell'intervento in corso, sempre che il loro intervento riguardi la procedura.
3. Ogni congressista può prendere la parola una volta sola sullo stesso argomento. Sulla "mozione d'ordine" hanno diritto di parola un congressista a favore ed uno contro.
4. La durata degli interventi non può superare il tempo stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Congresso. Gli interventi per la presentazione della "mozione d'ordine" non possono superare la durata di tre minuti; quelli sulla mozione, limitati ad uno che parla a favore ed uno che parla contro, non possono superare i cinque minuti l'uno.

#### **Art. 13**

1. Sui documenti congressuali possono essere presentati emendamenti alternativi, integrativi o soppressivi. Gli emendamenti possono essere presentati solo in forma scritta all'Ufficio di Presidenza nei termini stabiliti dal Congresso.

#### **Art. 14**

1. Nel Congresso le votazioni avvengono, di regola, per alzata di mano, mediante l'esibizione dei cartellini colorati che ciascun delegato ha ricevuto dalla Commissione per la verifica dei poteri, in rapporto ai voti rappresentati, al momento della convalida della delega.
2. Le votazioni si possono svolgere per appello nominale o a scrutinio segreto su richiesta scritta dei delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti congressuali.
3. Quando le votazioni si riferiscono a persone si svolgono su scheda a scrutinio segreto. Ad ogni delegato vengono date schede in rapporto al numero dei voti che rappresenta ed in modo da garantire la segretezza del voto.
4. L'ufficio di Presidenza del Congresso stabilisce gli orari per le votazioni. Tali orari sono portati a conoscenza dei delegati mediante avviso esposto all'ingresso della sala del Congresso almeno due ore prima dell'inizio delle operazioni di voto. Negli orari stabiliti e comunicati ai delegati nella forma d'anzì indicata, le operazioni di voto sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

#### **Art. 15**

1. La candidatura per l'elezione del Presidente Nazionale dell'Anp deve essere accettata per iscritto dall'interessato.
2. L'elenco delle candidature deve essere chiuso nei tempi che saranno stabiliti dall'Ufficio di Presidenza di concerto con la Commissione

elettorale. Detti termini saranno comunicati al Congresso a conclusione delle operazioni di voto sulle eventuali modifiche dello Statuto, mediante annuncio del Presidente e con avviso esposto all'ingresso della sala del Congresso.

3. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

4. E' dichiarato eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza; in caso di parità di voti, precede il più anziano per età.

5. La proclamazione del Presidente eletto è fatta dalla Commissione elettorale al termine delle operazioni di scrutinio.

#### **Art.16**

1. La candidatura nelle liste per l'elezione del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti o di qualsiasi altra rappresentanza, deve essere accettata per iscritto dall'interessato.

2. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo degli eleggibili.

3. Sono dichiarati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza; in caso di parità di voti, precede il più anziano per età.

4. La proclamazione degli eletti è fatta dalla Commissione elettorale al termine delle operazioni di scrutinio.

### **Regolamento delle assemblee pregressuali delle strutture subregionali**

#### **Art. 1**

1. Alle assemblee pregressuali delle strutture subregionali dell'Anp partecipano con diritto di voto i soci iscritti alle rispettive strutture, individuati in base alla consistenza associativa risultante alla data del 31.8.2005. E' eleggibile a delegato congressuale ogni socio regolarmente iscritto alla struttura.

2. Il numero di delegati cui ogni struttura ha diritto in sede congressuale nazionale è determinato e comunicato con le procedure di cui all'art. 1 del Regolamento per il Congresso Nazionale.

3. L'elezione dei delegati avviene sulla base di una lista unica di candidati, che dovrà comprendere una adeguata rappresentanza delle alte professionalità docenti della scuola. Ogni elettore potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo degli eleggibili.

#### **Art. 2**

1. Il socio che non partecipa all'assemblea pregressuale può delegare al voto, per iscritto, un altro socio della stessa struttura subregionale.

2. Nessun socio può ricevere più di una delega da altro socio. Il trasferimento della delega è formalizzato per iscritto ed è controfirmato dal Presidente della struttura subregionale, secondo lo schema allegato al presente regolamento.

**Art. 3**

1. Il Presidente della struttura subregionale stabilisce il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento dell'assemblea pregressuale e ne fissa l'ordine del giorno che dovrà comprendere i punti necessari per la partecipazione ai lavori del Congresso nazionale.
2. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve comprendere quanto indicato al comma precedente e deve essere inviato ai soci della struttura con congruo anticipo rispetto alla data stabilita per la riunione.
3. Lo stesso avviso deve essere spedito almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea, a mezzo raccomandata o fax, alla sede nazionale dell'Anp, Viale del Policlinico 129/a, 00161 Roma (n.ro fax 06-44254516).

**Art. 4**

1. L'assemblea pregressuale subregionale deve essere tenuta entro e non oltre la data del 31.10.2005.

**Art. 5**

1. L'Assemblea pregressuale, a chiusura del dibattito, elegge a scrutinio segreto i delegati al Congresso nel numero indicato nella tabella di cui al comma 3 dell'art. 1 del Regolamento per il Congresso nazionale.
2. A tal fine, su proposta della Presidenza dell'Assemblea, si costituiscono una commissione ed un seggio elettorale. Ultimate le operazioni di voto ed eseguito lo spoglio delle schede da parte del seggio elettorale, la Commissione elettorale redige un verbale delle votazioni e proclama gli eletti.

**Art. 6**

1. Le strutture subregionali possono far partecipare al Congresso nazionale propri iscritti non delegati in qualità di osservatori, in numero non superiore a quello dei delegati spettanti a ciascuna struttura.
2. Gli osservatori non hanno diritto di parola né di voto e partecipano al Congresso nazionale con spese a loro carico o a carico della struttura di appartenenza. All'apertura dei lavori del Congresso nazionale, ogni osservatore dovrà presentarsi alla Commissione per la Verifica dei Poteri ed esibire una lettera di presentazione a firma del Presidente della struttura di appartenenza. La Commissione, effettuati i dovuti controlli, ritirerà la lettera e consegnerà all'interessato un tesserino di riconoscimento per accedere al Congresso negli spazi riservati.

**Art. 7**

1. La presidenza dell'assemblea avrà cura di spedire, entro i cinque giorni successivi all'elezione dei delegati, alla sede nazionale dell'Anp, i seguenti atti in versione originale:
  - a. il verbale della seduta dell'assemblea, con l'elenco completo dei partecipanti;
  - b. il verbale delle votazioni con l'elenco nominativo dei delegati eletti;
  - c. l'elenco nominativo degli eventuali osservatori di cui al precedente art. 6.

**Art. 8**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le norme del Regolamento per il Congresso nazionale.